

CRIMINALE

203/06
246/05
3545/06
1166/06

17/12/05



IL CASO.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Isernia

in composizione collegiale. in persona dei giudici:

dott. Francesco Anecchini	Presidente
dott. Andrea Penta	Giudice
dott.ssa Maria Luisa Messa	Giudice relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 246 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2005 pendente

TRA

██████████ e ██████████, elettivamente domiciliati in Isernia, via del Casale n. 23, presso lo studio degli Avv.ti Ottavio Balducci e Gabriele Cristinzio che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente. in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;

attori

E

Banca ██████████ - ██████████, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Isernia, via ██████████, presso lo studio dell'██████████ che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

convenuta

NONCHE'

Banca [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Paolo [REDACTED] in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

terza chiamata in causa

Oggetto: contratti bancari: nullità.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per gli attori: "accertare e dichiarare la nullità dei contratti bancari stipulati dagli attori con la Banca [REDACTED] per cui è causa; in via subordinata annullare i contratti per dolo della convenuta o comunque per errore essenziale e riconoscibile, cadente sulla loro natura ed oggetto; in via gradata, dichiarare la nullità della vendita di n. 300 azioni Caltagirone s.p.a. e di acquisto di n. 54 azioni Stmicroelectronics; condannare in ogni caso la [REDACTED] al ristoro dei danni in favore degli attori nella misura di € 10.000,00 o di quella maggiore o minore di giustizia; con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari".

Per la convenuta Banca [REDACTED]: "accertare e dichiarare l'inammissibilità e totale infondatezza di tutte le domande avanzate dai Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] con l'atto di citazione in data 18.02.2005, rigettandole integralmente, con condanna dei medesimi [REDACTED] e [REDACTED], residenti in [REDACTED], all'integrale ristoro delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio; dichiarare altresì inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata nell'atto introduttivo del giudizio, sempre e comunque con il favore delle spese di giudizio".

Per la convenuta Banca [REDACTED]: "in via principale dare atto che a carico della [REDACTED] non è stata proposta alcuna domanda né dagli attori, né dalla convenuta, e pertanto, tenere indenne la [REDACTED]

da qualsivoglia eventuale provvedimento di condanna; in via subordinata dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva della [REDACTED] poiché i fatti contestati dagli attori si sono svolti prima del 1.1.2003 e quindi durante la gestione della Banca [REDACTED]; in via ancora più gradata, in caso di accoglimento delle domande proposte dagli attori, condannare la Banca [REDACTED] s.p.a. a tenere indenne la Banca Popolare di Puglia e Basilicata da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole derivante dalla proposizione del presente giudizio e ciò ai sensi dell'art. 14.5 del contratto di cessione stipulato in data 30.12.2002..... ovvero ai sensi dell'art. 2560 c.c. e comunque ex art. 2041 c.c.; in via ancora più gradata, ritenere l'atto di citazione così come proposto e motivato dai Sig.ri [REDACTED] del tutto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte; in ogni caso con condanna degli attori e della convenuta Banca [REDACTED] s.p.a. al pagamento in solido tra loro di spese e competenze di causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi degli artt. 2 e ss. del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, [REDACTED] e [REDACTED], affermavano di intrattenere rapporti bancari con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.p.a., agenzia di [REDACTED] per avere, questa, rilevato la filiale della Banca [REDACTED] subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi.

Ciò premesso, gli attori esponevano che nel corso dell'anno 2000, su pressanti richieste del direttore dell'allora Banca [REDACTED], avevano aderito alla proposta di acquisto di alcuni titoli azionari.

Per effettuare l'operazione in questione, il direttore dell'Istituto convenuto aveva loro proposto di aprire un nuovo conto corrente affidato dal quale attingere l'importo necessario all'acquisto. Così avviata l'operazione finanziaria, i coniugi [REDACTED] si erano ritrovati nella titolarità di 300 azioni della Caltagirone s.p.a. nonché debitori nei confronti della Banca [REDACTED] dell'importo di € 5.400,00. Gli attori affermavano inoltre, che l'investimento aveva ben presto

avuto esito negativo e che la Banca [REDACTED] per ripianare le perdite, aveva venduto le azioni Caltagirone e acquistato 54 azioni della Stmicroelectronics.

Anche tale investimento si era, tuttavia, rivelato errato, al punto che alla data dell'atto di citazione il conto corrente affidato presentava un saldo negativo di circa € 7.000,00 derivante dall'iniziale utilizzo dell'affidamento per l'acquisto delle azioni Caltagirone, nonché dall'operare di commissioni e tassi di interesse passivi.

Ciò esposto e dedotto, gli attori assumevano la nullità dei contratti in questione per violazione di norme imperative, non avendo la Banca [REDACTED] ottemperato all'obbligo di adeguata informazione sulla natura, i rischi e le implicazioni delle operazioni finanziarie poste in essere, nonché per aver violato l'obbligo di astensione dal compiere, con o per conto di investitori, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. In via subordinata, gli attori invocavano l'annullamento dei contratti per errore o dolo e la nullità delle operazioni di compravendita dei titoli per mancanza di forma scritta. In ogni caso, chiedevano la condanna della Banca [REDACTED] al risarcimento del danno da liquidarsi nella somma di € 10.000,00.

Con comparsa depositata in data 26 maggio 2005, la Banca [REDACTED] contestava integralmente l'assunto di parte attrice e chiedeva il rigetto della domanda.

Con il decreto di cui all'art. 12 del D. Lgs. 5/2003, il giudice relatore disponeva una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e quantificare il pregiudizio economico direttamente ed esclusivamente riconnesso alle operazioni di compravendita dei titoli Caltagirone s.p.a. e Stmicroelectronics.

Acquisito agli atti l'elaborato peritale, all'esito dell'udienza di discussione del 10 febbraio 2006, il Collegio, ritenuto che la decisione in ordine alla nullità dei contratti bancari oggetto di causa deve essere pronunciata nei confronti del cessionario del rapporto di conto corrente, succeduto alla Banca [REDACTED] ben prima dell'introduzione del presente giudizio, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca [REDACTED] e fissava.

previa assegnazione dei termini di cui all'art. 12 comma 8 del D.Lgs. 5/2003, nuova udienza di discussione per il giorno 13 ottobre 2006.

In detta data le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e il Collegio, con ordinanza, disponeva il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni dalla chiusura della discussione orale.

IL CASO.it

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto della presente controversia è la validità delle operazioni finanziarie, collegate all'apertura del conto corrente affidato n. 998/99, di acquisto e vendita dei titoli Caltagirone s.p.a. e Stmicroelectronics.

In via logicamente preliminare rispetto all'eccezione di nullità dei contratti per violazione delle norme disciplinanti l'obbligo di trasparenza, informazione e astensione da operazioni non adeguate al profilo di rischio dell'investitore (artt. 28, 29 e 30 del Regolamento Consob n. 11522/1998 come modificato dalla delibera n. 13710/2002) deve essere affrontata la questione relativa al rispetto della forma scritta dei contratti in esame.

In proposito occorre richiamare l'art. 23 del D. Lgs. 58/98 a norma del quale *"i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo"*.

L'art. 1 comma 5 del decreto in esame chiarisce, poi, che per *"servizi di investimento"* si intendono, quando hanno per oggetto strumenti finanziari (ossia azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, quote di fondi comuni di investimento, titoli normalmente negoziati sul mercato monetario), le seguenti attività:

- a) negoziazione per conto proprio,
- b) negoziazione per conto terzi;

- c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.

Inoltre, il comma 6 art. 1 del D. Lgs. 58/98 ha specificato che per "servizi accessori" occorre intendere, tra le altre attività, anche la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare una operazione relativa a strumenti finanziari, operazione nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento.

Il caso di specie, rientra senza dubbio nella fattispecie sopra esaminata, avendo ad oggetto, come sopra rilevato, la validità delle operazioni di compravendita dei titoli azionari e della correlata apertura di credito in conto corrente. È inoltre, fuori discussione che tali operazioni siano state compiute per il tramite e con l'intervento della Banca [REDACTED]

Ciò posto, deve rilevarsi che la convenuta, pur affermando che le operazioni sono state eseguite su espresso incarico dei clienti, non ha depositato in atti alcun contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari (si veda la documentazione allegata al fascicolo di parte).

Ebbene, come visto, i contratti relativi ad operazioni di investimento, così come quelli relativi a prestazioni accessorie, devono rivestire la forma scritta a pena di nullità.

Ne consegue che le operazioni di compravendita della azioni Caltagirone Editore e Stmicroelectronics, in quanto eseguite in assenza di un formale contratto di negoziazione, devono essere dichiarate nulle.

Lo stesso è a dirsi per il contratto di apertura di credito in conto corrente.

A prescindere dal fatto che anche per tale contratto manca la forma scritta (tale valenza non può infatti riconoscersi alla copia – per gran parte illegibile – allegata alla CTU, e dalla quale non si evince alcuna delle condizioni contrattuali, - tasso di interesse applicato, importo del fido concesso... -), e rilevato che per tale tipo di contratto è richiesta, a pena di nullità, l'indicazione del massimale e dell'eventuale scadenza del credito, del tasso di interesse annuo, degli oneri

ovvero

IL CASO.it

servizi

ione di

razione

etto che

minata,

ioni di

n conto

riute per

che le

positato

rdini su

nte).

nto, così

scritta a

tagirone

formale

orrente.

ia scritta

egibile -

trattuali,

che per

simale e

gli oneri

applicabili e delle modalità di recesso (art. 126 del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche), occorre in ogni caso osservare che l'operazione di apertura di credito, è stata effettuata al solo scopo di consentire l'acquisto delle 300 azioni Caltagirone.

Il CTU ha infatti, rilevato (la circostanza peraltro, non risulta contestata) che in data 7 luglio 2000 sono state acquistate 300 azioni Caltagirone Editore s.p.a, e che la somma complessiva di lire 10.455.858 (pari ad € 5.400,00) necessaria per l'acquisto dei suddetti titoli, veniva addebitata sul c/c affidato n. 998-99, intestato a [REDACTED], movimentato per la prima volta in concomitanza all'acquisto dei titoli presso la filiale della Banca [REDACTED].

Lo stesso CTU ha, inoltre, accertato che il conto n. 998-99 movimentato, come detto, solo in data 7 luglio 2000, con un saldo iniziale a debito della correntista di € 5.400,00, non è stato più oggetto di operazioni.

Al 31 dicembre 2005, tale conto corrente presentava un saldo negativo di € 11.167,34, da imputarsi al solo conteggio delle spese, delle commissioni e della capitalizzazione trimestrale di interessi passivi.

Ebbene, la ricostruzione dei fatti di causa, come emersa dalla documentazione in atti e dall'accertamento effettuato dal CTU, il cui operato risulta immune da errori, omissioni o vizi logici, ha consentito di acclarare che l'acquisto di titoli azionari è stato realizzato mediante un "finanziamento" concesso agli attori dalla Banca [REDACTED], finanziamento avvenuto attraverso lo strumento dell'apertura di un conto corrente affidato.

È pertanto evidente che l'operazione di addebito sul conto corrente n. 998-99 della somma di € 5.400,00, in quanto collegata ad un'operazione nulla, risulta del tutto priva di causa, così come senza causa devono ritenersi gli ulteriori interessi, spese e commissioni maturati sull'originario saldo negativo.

Venendo alla domanda di risarcimento del danno, occorre osservare quanto segue.

Gli attori chiedono la condanna della Banca [REDACTED] al pagamento della somma di € 10.000,00. Tale sarebbe, infatti, l'esposizione debitoria sul

conto corrente oggetto di esame, ed in generale, il pregiudizio economico derivante dalle operazioni finanziarie illegittimamente compiute. **IL CASO.it**

Ebbene, occorre al riguardo evidenziare che la declaratoria di nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 998-99 implica l'inesistenza di una qualsivoglia ragione di debito nei confronti della Banca [redacted] prima, e del cessionario dopo.

Ed infatti, tanto il saldo iniziale, quanto il successivo computo di interessi, spese e competenze, altro non sono che imputazioni di debito prive di causa giustificativa.

Così ragionando, deve, però, necessariamente concludersi per l'inesistenza di un danno risarcibile, non dovendo, gli attori, sopportare le conseguenze negative di un'esposizione debitoria riconosciuta nulla.

Discorso diverso è a farsi per ciò che riguarda le azioni Stmicroelectronics.

In proposito il CTU ha potuto accertare che in data 19 febbraio 2002, contestualmente alla vendita della azioni Caltagirone Editore s.p.a., si è proceduto all'acquisto di n. 54 azioni Stmicroelectronics al prezzo unitario di € 33,70, per un totale, comprensivo di spese e commissioni, di € 1.841,74.

Tale somma, addebitata sul conto corrente cointestato n. 292-38 (cfr. estratto conto al 31 marzo 2002), risulta effettivamente corrisposta dagli attori.

Entro tali limiti, pertanto, deve riconoscersi il pregiudizio economico patito dagli attori in conseguenza della declaratoria di nullità delle operazioni oggetto di causa.

Venendo alla posizione della Banca [redacted] è ben vero che alcuna domanda risulta direttamente formulata nei suoi confronti, ma deve tenersi conto del fatto che la pronuncia di nullità, investendo un rapporto attualmente gestito dalla Banca chiamata in causa non può che spiegare effetti anche nei suoi confronti (la cessione del rapporto controverso è intervenuta prima dell'introduzione del presente giudizio e pertanto risulta inapplicabile tanto l'art. 111 c.p.c., quanto l'art. 2909 c.c. riferito agli aventi causa per fatti successivi alla domanda - cfr- Cassazione Civile 9868/1887, Cassazione Civile 610/1981).

Con riferimento alla domanda di manleva deve rilevarsi che la convenuta ha solo richiamato la clausola 14.5 del contratto di cessione del 30 dicembre 2002, ma non ha prodotto in giudizio il relativo documento sicchè non appare possibile vagliarne il contenuto.

Occorre peraltro, rilevare che [redacted] ha chiesto di essere tenuta indenne nei confronti della cedente Banca [redacted] di quanto la prima fosse condannata a pagare agli attori nel caso di accoglimento della domanda.

Ebbene, la declaratoria di nullità del contratto di conto corrente n. 998-99 ha comportato il rigetto della domanda di risarcimento del danno con ciò assorbendo ogni questione relativa alla domanda di manleva (come detto, limitata all'ipotesi di sola condanna della [redacted]).

In considerazione dell'esito della controversia e del parziale accoglimento della domanda, questo Tribunale ritiene equo porre definitivamente a carico della Banca [redacted] le spese di CTU e compensare tra le parti le spese di lite in ragione di un terzo. Esse si liquidano per l'intero come in dispositivo.

Devono invece essere poste a carico della cedente Banca [redacted] le spese di lite sostenute dalla Banca [redacted] stante la sua estraneità alle vicende relative alla stipulazione dei contratti oggetto di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Isernia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] e [redacted] nei confronti della Banca [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., nonché della Banca Popolare [redacted] per [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., ed iscritta al numero 246 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2005, ogni diversa e contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

A) dichiara la nullità delle operazioni di compravendita dei titoli Caltagirone Editore s.p.a. e Stmicroelectronics, avvenute in data 7 luglio 2000 e

19 febbraio 2002, nonché del contratto di conto corrente n. 998-99 intestato a [redacted]
[redacted],

B) in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno, condanna la Banca [redacted] in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore degli attori, della somma di € 1.841,74, oltre interessi legali dal 19 febbraio 2002 e fino al soddisfo;

C) condanna la Banca [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di [redacted] di due terzi delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari, che liquida, per l'intero, nella complessiva somma di € 3.939,00, di cui € 186,00 per spese, € 967,00 per diritti, ed € 2.786,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;

D) compensa tra le suddette parti il rimanente terzo delle spese di lite come sopra liquidate;

E) pone definitivamente a carico della Banca [redacted] in persona del legale rappresentante p.t. le spese di CTU;

-F- condanna la Banca [redacted] in persona del legale rappresentante p.t. alla refusione delle spese di lite in favore della Banca [redacted] e [redacted] in persona del legale rappresentante p.t. che liquida nella complessiva somma di € 1.690,63, di cui € 10,63 per esborsi, € 780,00 per diritti, ed € 900,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2006.

Il Giudice Estensore
dott.ssa Maria Luisa Mezza

Maria Luisa Mezza

Il Presidente

dott. Francesco Anacchini

Francesco Anacchini